

CHIUSURA DELLA SCUOLA O SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER MALTEMPO O PER ALTRI EVENTI IMPREVEDIBILI

COSA FANNO STUDENTI E PERSONALE

SCHEDA TECNICA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

In occasione di eccezionali eventi atmosferici o per calamità naturali o per altre ragioni comunque imprevedibili (es. manutenzione straordinaria), prefetti e sindaci possono emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sola sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Analizziamo i casi di "chiusura" e di "sospensione delle lezioni" indicando come devono comportarsi gli studenti e il personale.

CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

➤ **Gli studenti**

In caso di **chiusura totale della scuola** tutti gli studenti restano a casa.

Il **Ministero**, con circolare del **22 febbraio 2012**, ha specificato che *"al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un'allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole"*.

➤ **Personale docente e ATA**

- **Cosa fa il personale:** in caso di **chiusura totale della scuola** tutto il personale scolastico non deve recarsi a scuola.
- **Come è considerata l'assenza dal servizio:** tali assenze sono assimilate **al servizio effettivamente e regolarmente prestato** in quanto il dipendente non può eseguire la propria attività per cause esterne e non direttamente a lui imputabili.
- **Qual è il principio giuridico:** il principio giuridico di riferimento è statuito dall'**art. 1256 del Codice civile**, che recita: **"L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel nostro caso dipendente della scuola], la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento"**.

Nota bene:

- Il dirigente scolastico, **in nessun caso**, può imputare tali assenze a ferie, permesso personale, ore a recupero o ad altri istituti giuridici.
- Eventuali richieste di ferie, permessi o altri istituti giuridici eventualmente richiesti dal

personale e coincidenti con i giorni di chiusura della scuola dovranno essere sospesi e quindi non imputabili al personale.

- Eventuali riunioni programmate coincidenti con i giorni di chiusura della scuola (es. collegio dei docenti, consigli di classe ecc.) dovranno essere sospese e quindi rinviate.

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER STUDENTI E PERSONALE

Può accadere che l'ordinanza del Prefetto o sindacale preveda solo la **sospensione delle lezioni** e non la chiusura della scuola. Oppure, nei casi di un istituto situato su più plessi in comuni diversi, la chiusura o la sospensione delle lezioni è solo parziale interessando uno o più plessi ma non l'intera autonomia scolastica.

➤ **Sospensione delle lezioni per ordinanza prefettizia o sindacale (per tutta la scuola o solo in alcuni plessi):**

In questo caso **la scuola o il plesso rimangono aperti ma non si svolgono le lezioni:**

- **Gli studenti:** restano a casa.
- **Personale docente:** vale quanto detto per i casi di chiusura della scuola. Per tale personale, infatti, sia con la chiusura della scuola che con la sola sospensione delle lezioni, non c'è alcun obbligo di servizio.

Per le **riunioni collegiali** (es. consigli di classe, collegio dei docenti ecc.) coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni, invece, non c'è l'obbligo di rinviarle in quanto la scuola è agibile e funzionante. Ciò non toglie che si possa valutare di sospenderle (scelta auspicabile).

- **Personale ATA:** presta servizio **nel plesso assegnato ad inizio anno** in cui le lezioni sono state solo sospese secondo il proprio orario di servizio.

➤ **Plessi dei comuni non compresi nell'ordinanza prefettizia o sindacale di chiusura o di sospensione delle lezioni:**

In tali plessi si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti. Pertanto, **docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio**. Studenti, personale docente e ATA **dei plessi dei comuni eventualmente interessati dalla ordinanza di chiusura, restano**, come detto, a casa, senza alcun obbligo di recupero dell'attività non svolta.

Didattica a distanza

In **nessun caso** è possibile attivare forme di **didattica a distanza** le quali hanno trovato spazio solo durante l'emergenza sanitaria in relazione a casi di contagio COVID-19.

Per ulteriori chiarimenti e supporto è possibile rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](http://www.uilscuola.it)
www.uilscuola.it